La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla card docente anche al personale precario assunto con un contratto al 30/06. Il ricorso è stato dettato dal rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte del Tribunale di Taranto sul caso di un docente precario negli anni scolastici

Ricordiamo, altresì, che il legislatore è, recentemente, intervenuto sulla materia con il Decreto-Legge n.69/2023 (c.d. Decreto “Infrazioni”) prevedendo il riconoscimento, per l’anno 2023 del diritto alla card docenti anche al personale assunto a tempo determinato con contratto annuale (fino 31/08).

La Corte di Cassazione, nella sua articolata sentenza (che si allega) conclude che:

* ha natura discriminatoria la norma di legge (e quella attuativa) che esclude gli insegnanti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dal diritto di assegnazione della carta;
* l’effetto discriminatorio va eliminato riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti assunti a tempo indeterminato;
* nel caso il docente che sia stato escluso dal beneficio sia nel frattempo cessato (pensionamento o mancato rinnovo della iscrizione in graduatoria per le supplenze) spetta il risarcimento del danno.
* il regime di prescrizione da applicare è quello quinquennale per i docenti in servizio e decennale per chi, non più in servizio, chiede il risarcimento.

In particolare, la Corte ritiene che il comma 121 dell’art.1 della L.107/2015 debba essere disapplicato in quanto in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sia nel caso di prestazione resa full time o part time.

La Corte di Cassazione ritiene che il personale precario mantiene il proprio diritto alla card fino a quando resta all’interno del sistema scolastico; diviene, invece, titolare di un diritto risarcitorio nel momento in cui fuoriesce dal sistema scolastico. Ne discende, secondo la Corte, che se il docente precario in una certa annualità ha maturato il diritto alla carta e resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze è da considerarsi all’interno del sistema scolastico e mantiene il diritto alla card.

Da ciò discendono conseguenze che riguardano i diversi tempi legati alla prescrizione del diritto che è da ritenersi:

* quinquennale (con decorrenza dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ossia dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla piattaforma informatica);
* decennale per le azioni risarcitorie (con decorrenza dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico).

La Corte, invece, nel suo giudizio non affronta, ma non rigetta ;

- i casi di supplenze temporanee per verificare se non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola del pro rata temporis commisurando l’importo alla durata delle supplenze.

- i casi di rapporti di durata talmente breve da escludere qualunque riconoscimento;

- i casi in cui la sommatoria di supplenze brevi siano tali da completare un periodo pari a quello dei contratti fino al termine delle attività didattiche;

- i casi di supplenze con orario ridotto.